

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARINARO

Seduta del 11/12/2023

FATTO

Nell'atto introduttivo la parte ricorrente espone quanto segue.

- Il 02/04/2003 è stato sottoscritto un libretto di risparmio presso l'intermediario resistente cointestato all'odierna ricorrente, all'epoca minorenni, e sua madre (cointestataria che ha aderito al ricorso).
- Una volta maggiorenne, la ricorrente è stata assoggettata ad amministrazione di sostegno con decreto del giudice tutelare del 09/07/2019, con cui è stato dichiarato amministratore di sostegno suo padre.
- Il 14/07/2022 la madre della ricorrente – in qualità di cointestataria del libretto – e il padre – in qualità di amministratore di sostegno – hanno richiesto l'estinzione del libretto, con versamento delle somme sul c/c intestato alla ricorrente.
- L'intermediario ha eccepito che l'estinzione del libretto non rientrasse tra le prerogative dell'amministratore di sostegno in base dal decreto di nomina, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione.

Tanto premesso, la parte ricorrente sottolinea che tale potere dovrebbe ritenersi attribuito all'amministratore di sostegno, perché il decreto di nomina gli conferisce la facoltà di chiedere e riscuotere, a nome dell'amministrata, ogni beneficio previdenziale o assistenziale presso uffici pubblici. Inoltre, il decreto impone all'amministratore di sostegno



l'apertura di un conto corrente bancario su cui versare «somme arretrate a qualsiasi titolo dovute e i risparmi».

Ciò posto, la ricorrente – per il tramite del padre quale suo amministratore di sostegno e con l'adesione della madre – domanda che il Collegio condanni l'intermediario a estinguere il libretto postale in questione, con accredito delle somme ivi giacenti sul c/c della ricorrente, oppure su un conto cointestato tra la ricorrente e sua madre (cointestataria del titolo).

L'intermediario resiste al ricorso ed eccepisce quanto segue.

- In rito, la domanda è inammissibile in quanto volta a ottenere la condanna a un facere infungibile.

- Nel merito, la necessità dell'autorizzazione del giudice tutelare per l'estinzione del libretto di risparmio è prevista dalle condizioni generali di contratto.

Infatti, l'art. 11, comma 8, delle condizioni generali di contratto relative al libretto di risparmio in contestazione prevedono: «Nel caso in cui il libretto sia cointestato e sia sopravvenuta l'incapacità di agire di uno dei cointestatari, il libretto stesso, unitamente alle eventuali carte, sarà bloccato in conseguenza della comunicazione scritta [all'intermediario] della sopravvenuta incapacità. Il blocco proseguirà sino al ricevimento da parte [dell'intermediario] del provvedimento giurisdizionale con cui siano state determinate dal Giudice le modalità relative alla liquidazione del saldo del libretto e quelle relative alla gestione di eventuali ulteriori rapporti giuridici, quali titoli o buoni dematerializzati, collegati al libretto di cui trattasi, ferma restando la facoltà [dell'intermediario] di richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria. Successivamente al completamento degli adempimenti stabiliti dal Giudice, [l'intermediario] provvederà all'estinzione del libretto».

- Inoltre, il decreto di nomina emesso dal giudice tutelare non conferisce all'amministratore di sostegno il potere di eseguire un atto di straordinaria amministrazione come l'estinzione del libretto. Non vale in questo senso la facoltà attribuitagli di versare i risparmi su un rapporto intestato alla sola amministrata.

Nelle repliche la parte ricorrente sostiene che l'estinzione di un libretto di risparmio non costituisca un atto di straordinaria amministrazione e che, comunque, l'autorizzazione all'estinzione debba ricavarsi dall'obbligo dell'amministratore di versare su un c/c intestato alla ricorrente «somme arretrate a qualsiasi titolo dovute e i risparmi», come previsto dal decreto di nomina.

Nelle controrepliche il resistente si riporta a quanto già dedotto.

DIRITTO

1.- La parte ricorrente, sottoposta ad amministrazione di sostegno, chiede che l'intermediario provveda all'estinzione di un libretto di risparmio cointestato con la madre, su richiesta dell'amministratore di sostegno, senza richiedere l'autorizzazione del giudice tutelare, con accredito delle somme ivi giacenti sul conto corrente alla stessa intestata.

2.- L'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto volto a provocare la condanna del resistente ad un facere infungibile, ossia l'estinzione del libretto di risparmio, con accredito delle relative somme su un conto corrente.

Invero, i Collegi territoriali ritengono inammissibili domande volte a ottenere la condanna a un facere infungibile, ritenendo di potersi tuttavia pronunciare sulla domanda di accertamento a esse sottesa, relativa alla correttezza del comportamento dell'intermediario (ex multis, Collegio di Roma, dec. n. 15955/2022, Collegio di Bari, dec. n. 8892/2022).



In conformità a questa impostazione, è possibile reinterpretare la domanda proposta con il ricorso in esame come volta ad accertare se la parte ricorrente abbia validamente esercitato il proprio diritto alla chiusura del libretto ed al trasferimento del relativo saldo e sia stato perciò scorretto il rifiuto opposto dall'intermediario.

3.- La parte ricorrente sostiene che il potere di chiedere l'estinzione del libretto sia rinvenibile implicitamente nel decreto di nomina, nella parte in cui attribuisce all'amministratore di sostegno la facoltà di chiedere e riscuotere, a nome dell'amministrata, ogni beneficio previdenziale o assistenziale presso uffici pubblici (punto 6) e impone all'amministratore di sostegno l'apertura di un conto corrente bancario su cui versare «somme arretrate a qualsiasi titolo dovute e i risparmi» (punto 7).

4.- L'amministrazione di sostegno costituisce una misura di protezione introdotta dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, tesa ad attuare una profonda innovazione giuridica e culturale nelle modalità di tutela delle persone fragili, affiancando ai più rigidi istituti tradizionali (interdizione e inabilitazione) un nuovo strumento, più flessibile con lo scopo di renderlo adattabile alla specificità delle singole situazioni.

L'art. 1 prevede, infatti, che «la presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente».

L'amministrazione di sostegno si pone, così, quale strumento modulabile, in grado di fornire ai soggetti deboli un supporto (declinato in termini di rappresentanza o di assistenza), che miri a sostenere la capacità residua del soggetto, valorizzando la centralità della persona e il principio di autodeterminazione.

5.- La disciplina dell'amministrazione di sostegno è contenuta negli articoli 404 e ss. del codice civile.

La misura di protezione in questione può essere disposta nei confronti della persona «che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi» (art. 404 c.c.).

La norma individua, così, due requisiti, uno di tipo soggettivo (la menomazione fisica o psichica), l'altro di tipo oggettivo (l'impossibilità di provvedere ai propri interessi), che devono coesistere ed essere legati da un rapporto di causalità.

Invero, la norma è stata intesa in senso estensivo mediante il rinvio al citato art. 1 della legge n. 6/2004, consentendone così l'applicazione anche di là dalla sussistenza di una specifica infermità o patologia e, quindi, in tutti i casi in cui il soggetto sia privo di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana.

6.- In base all'art. 405, comma 5, c.c. il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

- «1) delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
- 2) della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
- 3) dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario;
- 4) degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
- 5) dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
- 6) della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario».



L'oggetto dell'incarico, determinato nel decreto di nomina, individua così i compiti dell'amministratore di sostegno che possono riguardare due ambiti (alternativamente o congiuntamente):

- la cura della persona, intesa sia come cura della salute (eventuali scelte sanitarie, rapporti con il personale medico, espressione del consenso informato, etc.), sia come gestione degli aspetti relazionali e sociali (scelta del luogo dove vivere, avvio di un percorso di psicoterapia o sostegno nella ricerca di un'occupazione lavorativa, etc.);
- la cura del patrimonio, riferita alla gestione reddituale e patrimoniale del beneficiario (amministrazione di beni mobili – stipendi, pensioni, portafoglio titoli, etc. – o di beni immobili), volta alla conservazione delle risorse finanziarie dello stesso e al soddisfacimento delle necessità ordinarie e straordinarie del medesimo.

Sotto il profilo dei poteri dell'amministratore, in relazione alle condizioni di salute e all'autonomia residua del beneficiario, questi può essere investito dal giudice tutelare di un ruolo di rappresentanza esclusiva (sostituendosi integralmente al soggetto) o di mera assistenza (affiancandosi al soggetto nell'assunzione delle decisioni). L'elenco di tali atti deve ritenersi tassativo.

7.- Occorre rilevare poi che, come chiarito dalla Corte costituzionale, tutto ciò che il giudice tutelare, nell'atto di nomina o in un successivo provvedimento, non affidi all'amministratore di sostegno, in vista della cura complessiva della persona del beneficiario, resta nella completa disponibilità di quest'ultimo, il quale, pertanto, conserva - fra le altre -, la capacità di donare, salvo che il giudice tutelare, anche d'ufficio, ritenga di limitarla avvalendosi del quarto comma dell' art. 411 (Corte cost., 10.5.2019, n. 114).

La Cassazione ha poi precisato che l'amministrazione di sostegno si configura come sostitutiva, o mista, laddove presenti caratteristiche affini alla tutela, poiché l'amministrato, pur non essendo tecnicamente incapace di compiere atti giuridici, non è comunque in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento, appunto sostitutivo ovvero di ausilio attivo, dell'amministratore. Diversamente, è definita amministrazione puramente di assistenza quando si avvicina alla curatela, in relazione alla quale l'ordinamento non prevede i divieti di ricevere per testamento e donazione. Ne discende che, nel caso dell'amministrazione di mera assistenza, il beneficiario è pienamente capace di disporre del suo patrimonio, anche per testamento e con disposizione in favore dell'amministratore di sostegno, a prescindere dalla circostanza che tra i due soggetti, amministratore e beneficiario, sussistano vincoli di parentela di qualsiasi genere, o di coniugio, ovvero una stabile condizione di convivenza (Cass. 6079/2020).

8.- Nonostante l'esigenza di personalizzare l'amministrazione di sostegno in ragione dei tratti specifici che caratterizzano ogni fattispecie concreta, i concetti di ordinaria e straordinaria amministrazione sono stati rievocati dalla Suprema Corte la quale ha affermato che, nel caso in cui all'amministratore siano conferiti solo poteri di ordinaria amministrazione, l'individuazione degli atti di straordinaria amministrazione, che richiedono l'autorizzazione del giudice tutelare, deve essere compiuta tenendo conto degli effetti economici degli atti (Cass. 7420/2022).

Per questa ragione, rientrano, ad esempio, tra quelli di straordinaria amministrazione il patto di quota lite sul compenso spettante all'avvocato che curi l'azione risarcitoria per il sinistro stradale che abbia cagionato gravi lesioni alla persona amministrata, ove quest'ultima sia priva di altre risorse economiche e con quel risarcimento debba gestire la propria vita futura. Non di meno, la Cassazione ha sottolineato, altresì l'importanza fondamentale di una valutazione specifica, personalizzata, a monte dell'adozione della misura.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, le caratteristiche dell'istituto impongono, in linea con le indicazioni provenienti dall'art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle



persone con disabilità, che l'accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge sia compiuto in maniera specifica e focalizzata rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario e anche rispetto all'incidenza di tali condizioni sulla capacità del medesimo di provvedere ai propri interessi, perimetrando i poteri gestori dell'amministratore in termini direttamente proporzionati a entrambi i richiamati elementi, di modo che la misura risulti specifica e funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un'ingiustificata limitazione della capacità di agire della persona (Cass. 10483/2022).

9.- Nel caso in esame, l'amministratore di sostegno (padre della beneficiaria, e con l'adesione della madre che è anche la cointestataria) l'estinzione di un libretto postale con il contestuale accredito del relativo saldo sul conto corrente intestato alla beneficiaria.

Nel decreto di nomina, al punto 7, il giudice ha previsto che «l'amministratore di sostegno dovrà aprire un conto corrente e/o libretto bancario o postale intestato ad [nome e cognome della beneficiaria] sul quale apporrà la propria sottoscrizione e che gestirà in via ordinaria con facoltà di prelievo, dove dovranno essere versate la pensione di invalidità, l'indennità di accompagnamento, somme arretrate a qualsiasi titolo dovute e i risparmi; l'ADS potrà utilizzare mensilmente tutte le somme spettanti alla beneficiaria a titolo previdenziale ed assistenziale, per il fabbisogno della predetta e per effettuare i pagamenti di cui sopra».

In tal senso, l'operazione richiesta può ricondursi alla gestione ordinaria dei suoi risparmi che, secondo quanto sopra richiamato, rientra tra i poteri dell'amministratore di sostegno. Infatti, il trasferimento del saldo positivo di un conto corrente bancario, con la contestuale chiusura di quello di origine, costituisce un puro e semplice "servizio di trasferimento", stante la definizione che di tale servizio è dettata dall'art. 126 *decies*, comma 3, lett. b), t.u.b.: «il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di pagamento d'origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine» (sottolineatura aggiunta).

Appare evidente, peraltro, che l'operazione non presenta rischi per la beneficiaria che per contro otterrà nella sua disponibilità l'importo totale del saldo del libretto attualmente in cointestazione con la madre risultando quindi vantaggiosa per la prima.

D'altronde, una volta che la somma sarà disponibile sul conto corrente si applicherà il medesimo vincolo della gestione ordinaria che ora si applica anche alle medesime somme depositate sul libretto di cui si chiede l'estinzione.

Nel caso di specie, invero, all'amministratore di sostegno risultano conferiti soltanto poteri di ordinaria amministrazione e la richiesta formulata all'intermediario non è qualificabile in termini di atto di straordinaria amministrazione, proprio tenendo conto degli effetti economici dell'operazione richiesta (arg. ex Cass. 7420/2022).

D'altro canto, l'art. 11, comma 8, delle condizioni generali di contratto invocato dall'intermediario non è applicabile alla fattispecie in quanto si riferisce al blocco del libretto cointestato in caso di sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari a tutela del medesimo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente, beneficiaria dell'amministrazione di sostegno, all'estinzione del libretto di cui è titolare con accredito delle somme ivi giacenti su conto intestato alla ricorrente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA